



COMUNICATO UFFICIALE N. 179
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 96/AA e 97/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 96/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. CLAUDIO DANESIN e della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO DANESIN, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Sandro Luceri, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 23.11.2015 (Vertenza n. 78/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;

A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CLAUDIO DANESIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. CLAUDIO DANESIN e di € 100,00 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 26 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. GIUSEPPE BERRETTA, GIUSEPPE GAGLIANO e della società A.S.D. MIRABELLA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BERRETTA, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. MIRABELLA, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, *bis*, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento all'art. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione delle gare: J. Catania – Asd Mirabella del 28.02.2016, Asd Mirabella – C. di Iudica del 13.03.2016 e Asd Mirabella – R. Catenanuova del 03.04.2016, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore Gagliano Giuseppe, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società A.S.D. MIRABELLA;

GIUSEPPE GAGLIANO, in la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società A.S.D. MIRABELLA;

A.S.D. MIRABELLA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIUSEPPE BERRETTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MIRABELLA e dal Sig. GIUSEPPE GAGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. GIUSEPPE BERRETTA, di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. GIUSEPPE GAGLIANO e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. MIRABELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio